



Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N. 70 DEL 21-12-2020

OGGETTO: Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria Approvazione

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18:15 nell'apposita Sala Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di I^a convocazione.

All'appello risultano presenti i Signori:

Morelli Daniele	Sindaco	Presente
Bertuccioli Michela	Consigliere	Presente
Gabellini Nicola	Consigliere	Presente
Malpassi Elisa	Consigliere	Presente
Palmese Quirino	Consigliere	Presente
Benelli Veronica	Consigliere	Presente
Pieraccini Francesca	Consigliere	Presente
Ruggeri Carlotta	Consigliere	Assente
Vagnini Gianluca	Consigliere	Presente
Arduini Massimo	Consigliere	Presente
Petito Domenico	Consigliere	Presente
Renzi Eleonora	Consigliere	Presente
Cereda Camilla	Consigliere	Presente

Presenti n. 12	Assenti giustificati n. 1
----------------	---------------------------

Partecipa alla seduta il Segretario, Avv. Davide G. Praticò, con anche funzioni di verbalizzante.

Presiede il Rag. Daniele Morelli, Sindaco.

Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 12 Consiglieri su 13 in carica.

Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori:

Veronica Benelli
Camilla Cereda
Domenico Petito

Si dà atto, altresì, che è presente il Responsabile dei Servizi Finanziari;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Richiamata la discussione, come da separata comunicazione;

Dato atto che la seduta consiliare è stata oggetto di videoregistrazione, posta agli atti del Servizio Informatica;

Concluso il dibattito si procede alle votazioni;

Con voti

Favorevoli 8

Contrari 4 (Petito, Cereda, Renzi, Arduini)

Astenuti 0

Espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, con relativi allegati;

Inoltre, su proposta del Presidente, e ritenuto che sussistano particolari motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs 267/2000, Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Con voti

Favorevoli 8

Contrari 4 (Petito, Cereda, Renzi, Arduini)

Astenuti 0

Espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi

„
Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

„

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021.

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui

la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 76 in data 24/12/98 e successive modifiche ed integrazioni da ultima delibera consiliare n. 105 del 28/12/2015

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti n. 29/2020;

DELIBERA

- 1) di approvare il «**Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria**», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021;
- 3) di dare atto che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 16 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

IL Segretario

Avv. Davide G. Praticò

IL Sindaco

Rag. Daniele Morelli

Atto Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.